

P.U. 9/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Francesco Ambrosio	Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Caliarì	Giudice

udita la relazione del giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 9/2024 promosso da

NICLA BERTUCCI (C.F.: BRTNCL85S69C352M), nata a Catanzaro il 29.11.1985, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Vismara (C.F.: VSMFRC77D26F205C)

Conclusioni nell'interesse di Nicla Bertucci:

Che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti e ammissibile la domanda ai sensi dell'art. 268 e 269 CCII voglia ai sensi dell'art. 270 comma 1 e ss. CCII, dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione controllata con i provvedimenti conseguenti di cui al comma 2 della citata norma e, in particolare:

- nominare il Giudice delegato e il liquidatore nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di Gestore della Crisi;*
- assegnare ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore, nonché ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;*

L.C. 16/24
SENT. 53/24
REP. 105/24



-ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento, ad eccezione dell'autovettura Peugeot modello 307 targata CW943JB in ragione della specifica istanza di seguito formulata in ordine alla stessa;

-ordinare la trascrizione, a cura del liquidatore, della sentenza presso gli uffici competenti e disporre che la sentenza sia pubblicata in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

-disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;

- sospendere dal deposito della presente domanda di liquidazione, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma del codice civile;

-tenuto conto delle spese di mantenimento indicate e dei redditi percepiti, fissare la somma destinata al sostentamento della ricorrente e del proprio nucleo familiare in un importo pari ad € 1.810,19 per n. 12 mensilità, da escludersi pertanto dalla procedura di liquidazione autorizzando la ricorrente ai sensi dell'art. 268 comma 4 CCII a trattenere la ridetta somma nonché all'utilizzo del conto corrente Banco BPM n. 2970 presso quale verrà nuovamente accreditata, entro i limiti ridetti, la retribuzione mensile. Autorizzando, contestualmente, il versamento delle somme ulteriori su apposito conto corrente intestato alla procedura.

Voglia altresì:

- Fissare nel termine di anni 4 (quattro) a decorrere dall'apertura della liquidazione, il tempo di esecuzione della liquidazione stessa;

- disporre che sia esclusa dalla procedura di liquidazione la vendita coattiva dell'autovettura marca Peugeot modello 307 targata CW943JB immatricolata in data 17/06/2005 per i motivi esposti in ricorso, autorizzando conseguentemente la sostituzione della predetta vendita con la messa a disposizione dei creditori dell'importo che verrà accantonato nel corso di un anno aggiuntivo di durata della procedura di liquidazione rispetto al termine di cui all'art. 282 comma 1 CCII o, comunque, nella denegata ipotesi di impossibilità di predeterminazione di una durata maggiore della procedura, mediante accantonamenti mensili e/o periodici ulteriori rispetto alla somma mensile accantonata;



- ammettere l'odierna ricorrente al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti al termine della presente procedura.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 15.1.2024, Nicla Bertucci ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Emiliano Sergio Fiorenzo Caiani, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Nicla Bertucci ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché Nicla Bertucci risiede nel Comune di Paderno Dugnano, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;



- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
 - 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
 - 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
 - 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
 - 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
 - 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).
- La debitrice Nicla Bertucci ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione



dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione. L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

La debitrice Nicla Bertucci risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lei incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, le buste paga e gli estratti conto dei conti correnti di cui è titolare, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti e delle visure P.R.A.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Nicla Bertucci non riveste la qualifica di imprenditore, essendo una lavoratrice dipendente presso lo Studio Professionisti Aziendali Associati dei ragg. Claudio e Dario Natale e del dott. Daniele Ronchi s.a.s. con la qualifica di impiegata addetta alla segreteria.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Nicla Bertucci è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.



Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione del fatto che, a fronte di un rilevante passivo, la debitrice dispone unicamente di un reddito mensile pari a circa € 1.850 e di una autovettura priva di valore di liquidazione.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo della debitrice è pari ad € 221.145,58 così come da tabella che segue:

Creditore	Prededuzione	Privilegio	Chirografo
OCC	3.050,00 €		
Advisor Avv. Federico Vismara	598,00 €		
Regione Lombardia		145,80 €	58,92 €
Agenzia Entrate Riscossione		2.799,82 €	
Edilconcordia SAS (agg. con pagamento 30/11/23)			9.720,00 €
Cofidis			234,29 €
Professionisti Aziendali Associati (agg. nov. 2023)			3.055,68 €
Tundra Spe Srl oggi AT NPLS (agg. Nov. 2023)			1.819,00 €
Sorit Spa			481,05 €
Findomestic Banca Spa (agg. con pag. nov. 23)			13.110,02 €
Penelope SPV			187.073,00 €
	3.648,00 €	2.945,62 €	215.551,96 €
TOTALE	222.145,58 €		

Si precisa, al riguardo, che il credito vantato dall'avv. Federico Vismara non ha natura prededucibile, bensì unicamente privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c., considerato che l'art. 6 CCII riserva la prededuzione ai soli crediti vantati dall'O.C.C.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente:

- non è proprietaria di beni immobili;
- è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:



(i) autovettura marca Peugeot modello 307 targata CW943JB, immatricolata in data 17.6.2005;

(ii) autovettura Citroen Saxo targata BD884VB, già demolita.

La ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a utilizzare l'autovettura Peugeot ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e) CCII, essendo la stessa necessaria per accompagnare la madre ad effettuare le visite mediche, oltre che per i vari incombenzi familiari.

Tanto premesso, considerate le ragioni sottese all'esigenza di utilizzare il veicolo, nonché l'assenza di diverse vetture utilizzabili, ritiene il Tribunale di dover concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. e), CCII.

- è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente dal saldo attivo:

(i) Conto corrente Banco BPM n. 2970 con un saldo alla data del 30/11/2023 pari ad € 2,02.

(ii) Carta prepagata Banca Popolare di Sondrio n. 5406081001203255 IBAN: IT91Z0569611009CC1000366247 attiva dal 7/07/2023 e con un saldo alla data del 30/11/2023 pari ad € 4,83-

(iii) Libretto di risparmio Postale 00005319469 aperto in data 24/06/2023 e con un saldo alla data del 30/11/2023 pari ad € 10,00

L'O.C.C. ha inoltre verificato che Nicla Bertucci lavora presso Studio Professionisti Aziendali Associati dei Ragg. Claudio e Dario Natale e del dott. Daniele Ronchi s.a.s. con la qualifica di impiegata addetta alla segreteria, con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di € 1.850,00.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dalle difficoltà economiche conseguite alla prematura morte del padre Salvatore Bertucci, avvenuta nel 1995, quando la ricorrente aveva 10 anni.

Segnatamente, in seguito alla morte del padre, il nucleo familiare si trasferì in diverse abitazioni finché la ricorrente ed il fratello Danilo, all'epoca assunto con contratto a tempo indeterminato, decisero di stipulare un mutuo per l'acquisto dell'abitazione in cui andarono a convivere con la madre Gaetana Scarpino.



Successivamente il fratello Danilo perse il lavoro e – in seguito al mancato pagamento delle rate del mutuo – l’immobile venne venduto nell’ambito di una procedura esecutiva.

La situazione di sovraindebitamento è stata inoltre aggravata dalla malattia che ha colpito la madre della ricorrente (che attualmente percepisce una pensione di € 503,00 mensili) e dal fatto che il fratello non ha più avuto un impiego stabile, per cui la ricorrente ha dovuto far fronte alle necessità dell’intero nucleo familiare.

L’apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Nicla Bertucci.

Ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell’apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riferimento alla durata della procedura, la ricorrente – pur consapevole che, qualora venga pronunciata l’esdebitazione, la procedura ha di regola durata triennale salvo che residuino ancora beni da liquidare – ha manifestato la volontà di mettere a disposizione i propri redditi eccedenti quanto necessario al mantenimento per un periodo di quattro anni, al fine di garantire un miglior soddisfacimento ai propri creditori.

Al riguardo osserva il Tribunale che, purché la durata della procedura sia limitata entro il periodo della ragionevole durata del processo, come nel caso di specie, nulla osta all’apprensione dei redditi per il periodo eccedente il triennio.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l’art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di NICLA BERTUCCI (C.F. BRTNCL85S69C352M), nata a Catanzaro, il 29.11.1985;

DICHIARA la presente procedura “*principale*” ai sensi dell’art. 26, comma 4, CCII

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il dott. Francesco Ambrosio;



NOMINA Liquidatore l'avv. **Emiliano Sergio Fiorenzo Caiani** (C.F. CNAMNS76E13F704K)) con studio in Monza, via Marsala n. 8;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Nicla Bertucci di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro Studio Professionisti Aziendali Associati dei ragg. Claudio e Dario Natale e del dott. Daniele Ronchi s.a.s. di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a Nicla Bertucci, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione;

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Peugeot 107 targata CW943JB.;
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;



- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di Nicla Bertucci, alla quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 1.3.2024.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

